

# Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI)<sup>1</sup>

del 19 giugno 1959 (Stato 5 novembre 2002)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 34<sup>quater</sup> della Costituzione federale<sup>2;3</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1958<sup>4</sup>,  
*decreta:*

## **Parte prima: L'assicurazione**

### **Capo primo:<sup>5</sup> Applicabilità della LPGA**

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>6</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a–70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

<sup>2</sup> Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 71–76).

### **Capo primo a:<sup>7</sup> Persone assicurate**

#### **Art. 1a**

Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, conformemente agli articoli 1a e 2 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>8</sup> su l'assicurazione per la

#### **RU 1959 845**

- <sup>1</sup> Abbreviazione introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).
- <sup>2</sup> [CS **1** 3; RU **1973** 429]. A questa disposizione corrispondono ora gli art. 111–113 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).
- <sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).
- <sup>4</sup> FF **1958** 975
- <sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).
- <sup>6</sup> RS **830.1**
- <sup>7</sup> Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).
- <sup>8</sup> RS **831.10**

vecchiaia e per i superstiti (LAVS), sono assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo.

## Capo secondo: I contributi

### Art. 2 Obbligo contributivo<sup>9</sup>

Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della legge sull'AVS<sup>10</sup>.

### Art. 3<sup>11</sup> Calcolo e riscossione dei contributi

<sup>1</sup> La legge sull'AVS<sup>12</sup> è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4 per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS. L'articolo 9<sup>bis</sup> della legge sull'AVS è applicabile per analogia.<sup>13</sup>

<sup>1bis</sup> Le persone senza attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 54<sup>14</sup> a 1400 franchi l'anno, se sono assicurate obbligatoriamente, da 108<sup>15</sup> a 1400 franchi l'anno, se sono assicurate facoltativamente in virtù dell'articolo 2 della legge sull'AVS.<sup>16</sup>

<sup>2</sup> I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell'AVS. Gli articoli 11 e 14–16 LAVS<sup>17</sup> sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla LPGA<sup>18,19</sup>.

<sup>9</sup> Giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 447 455; FF **1985** I 17) i titoli marginali sono trasformati in titoli mediani, a meno che non siano modificati abrogati.

<sup>10</sup> RS **831.10**

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>12</sup> RS **831.10**

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>14</sup> Ora 59 fr. (art. 6 dell'O 03 del 20 set. 2002 - RS **831.108**).

<sup>15</sup> Ora 118 fr. (art. 6 dell'O 03 del 20 set. 2002 - RS **831.108**).

<sup>16</sup> Introdotto dal n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>17</sup> RS **831.10**

<sup>18</sup> RS **830.1**

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

## Capo terzo: Le prestazioni

### A. Condizioni generali

#### Art. 4 Invalidità

<sup>1</sup> L'invalidità (art. 8 LPGA<sup>20</sup>) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.<sup>22</sup>

#### Art. 5<sup>23</sup> Casi speciali

<sup>1</sup> Gli assicurati che hanno compiuto i 20 anni, i quali prima di subire un danno alla loro salute fisica o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere l'esercizio di alcuna attività lucrativa, sono considerati invalidi sulla base dell'articolo 8 capoverso 3 LPGA<sup>24</sup>.

<sup>2</sup> Le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell'articolo 8 capoverso 2 LPGA.

#### Art. 6<sup>25</sup> Condizioni assicurative

<sup>1</sup> Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'articolo 39.<sup>26</sup>

<sup>1bis</sup> Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell'altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.<sup>27 28</sup>

<sup>2</sup> Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA<sup>29</sup>)

<sup>20</sup> RS **830.1**

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>22</sup> Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>24</sup> RS **830.1**

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>27</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>28</sup> Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 23 giu. 2000 alla fine del presente testo.

<sup>29</sup> RS **830.1**

in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero.<sup>30</sup>

#### Art. 7<sup>31</sup> Rifiuto e diminuzione delle prestazioni

In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPG<sup>32</sup>, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono rifiutati né diminuiti.

## B. L'integrazione

### I. Il diritto alle prestazioni<sup>33</sup>

#### Art. 8<sup>34</sup> Regola

<sup>1</sup> Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità al guadagno. Per stabilire tale diritto, dev'essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.

<sup>2</sup> Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13, 19, 20 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nell'attività produttiva.

<sup>3</sup> I provvedimenti d'integrazione sono:

- a. i provvedimenti sanitari;
- b. i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima formazione e riformazione professionale, collocamento);
- c.<sup>35</sup> l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza agli assicurati grandi invalidi d'età inferiore a 20 anni;
- d. la somministrazione di mezzi ausiliari;
- e. il pagamento di indennità giornaliere.

<sup>4</sup> I provvedimenti d'integrazione di cui al capoverso 3 lettere a–d sono prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 14 LPG<sup>36,37</sup>.

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>32</sup> RS **830.1**

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 1126 1132; FF **1993** I 921).

<sup>36</sup> RS **830.1**

<sup>37</sup> Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

**Art. 9<sup>38</sup>** Condizioni particolari

<sup>1</sup> I provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all'estero.

<sup>2</sup> ...<sup>39</sup>

<sup>3</sup> Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA<sup>40</sup>) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell'articolo 6 capoverso 2 o se:

- a. all'insorgenza dell'invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera e se
- b. essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell'invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all'estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l'assicurazione per l'invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero.<sup>41</sup>

**Art. 10** Inizio del diritto<sup>42</sup>

<sup>1</sup> Il diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce appena gli stessi sembrano appropriati, considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato. Tale diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, conformemente all'articolo 40 capoverso 1 della legge sull'AVS<sup>43</sup> o alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età del pensionamento.<sup>44</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>45</sup>

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>39</sup> Abrogato dal n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2677; FF **1999** 4303).  
<sup>40</sup> RS **830.1**

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>43</sup> RS **831.10**

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>45</sup> Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

**Art. 11<sup>46</sup>** Rischio dell'integrazione

L'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura in caso di malattia o infortunio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione. Il Consiglio federale disciplina le condizioni e l'estensione del diritto.

**II. I provvedimenti sanitari****Art. 12** Diritto in generale

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale<sup>47</sup> e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ha la facoltà di delimitare i provvedimenti previsti nel capoverso 1 da quelli destinati alla cura vera e propria del male. A tale scopo, esso può segnatamente precisare la natura e l'estensione dei provvedimenti a carico dell'assicurazione e disciplinare l'inizio e la durata del diritto.<sup>48</sup>

**Art. 13<sup>49</sup>** Diritto in caso d'infermità congenita

<sup>1</sup> Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA<sup>50</sup>).<sup>51</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca importanza.

**Art. 14** Estensione

<sup>1</sup> I provvedimenti sanitari comprendono:

- a. la cura eseguita dal medico stesso o, a sua prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio;
- b. i medicinali prescritti dal medico.

<sup>2</sup> Se la cura sanitaria è eseguita in uno stabilimento, l'assicurato ha, inoltre, diritto al vitto e all'alloggio nella sezione comune. L'assicurato che entra in un'altra sezione, benché la cura possa essere effettuata nella sezione comune, ha diritto alla rifusione

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1). Vedi anche la lett. e delle disp. fin. mod. del 24 giu. 1977, alla fine del presente testo.

<sup>47</sup> RU **1961** 344

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>50</sup> **RS 830.1**

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (**RS 830.1**).

delle spese che l'assicurazione dovrebbe assumere se la cura fosse eseguita nella sezione comune.<sup>52</sup>

<sup>3</sup> La decisione se la cura sanitaria sia da eseguire in uno stabilimento o a domicilio deve tenere equo conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell'assicurato. L'assicurazione può assumere, interamente o parzialmente, le spese suppletive cagionate dalla cura a domicilio.

### III. I provvedimenti professionali

#### Art. 15 Orientamento professionale

Gli assicurati, cui l'invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l'esercizio dell'attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all'orientamento professionale.

#### Art. 16 Prima formazione professionale

<sup>1</sup> Gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

<sup>2</sup> Sono parificati alla prima formazione professionale:

- a. la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto;
- b. la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali, dopo l'invalidità, hanno intrapreso un'attività lucrativa inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata;
- c. il perfezionamento professionale, in quanto possa migliorare sostanzialmente la capacità al guadagno.<sup>53</sup>

#### Art. 17 Riformazione professionale

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

<sup>2</sup> La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa.

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

<sup>53</sup> Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

**Art. 18<sup>54</sup>** Servizio di collocamento; aiuto in capitale

<sup>1</sup> Agli assicurati invalidi, idonei all'integrazione, è procurato, per quanto possibile, un lavoro conveniente. Sussidi possono essere assegnati per le spese in abiti di lavoro e in utensili personali connesse con l'assunzione di un'attività lucrativa dipendente e per le spese di trasloco a causa dell'invalidità.

<sup>2</sup> Un aiuto in capitale può essere assegnato agli assicurati invalidi idonei all'integrazione, affinché possano avviarsi a un'attività lucrativa indipendente o svilupparla e per finanziare trasformazioni aziendali a causa dell'invalidità. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni e le forme.

**IV. Istruzione scolastica speciale e assistenza ai grandi invalidi che non hanno ancora compiuto 20 anni<sup>55</sup>****Art. 19** Istruzione scolastica speciale per assicurati idonei<sup>56</sup>

<sup>1</sup> Sono assegnati sussidi per l'istruzione speciale di assicurati educabili che non hanno compiuto 20 anni e che, causa invalidità, non possono frequentare la scuola pubblica o non possono ragionevolmente essere tenuti a frequentarla.<sup>57</sup> L'istruzione scolastica speciale comprende la formazione scolastica propriamente detta, come anche, per i minorenni incapaci o poco idonei ad assimilare i rudimenti scolastici, provvedimenti destinati a sviluppare la loro abilità manuale e la loro attitudine agli atti ordinari della vita e ai contatti con l'ambiente.<sup>58</sup>

<sup>2</sup> I sussidi comprendono:

- a.<sup>59</sup> un sussidio per le tasse scolastiche, determinato tenendo conto di una partecipazione dei Cantoni e dei Comuni, corrispondente alle loro spese per l'istruzione di assicurati non invalidi che non hanno compiuto 20 anni;
- b.<sup>60</sup> un sussidio per le spese di vitto e alloggio, determinato tenendo conto di un'equa partecipazione dei genitori, se l'assicurato, per seguire l'istruzione speciale, deve prendere i pasti o dev'essere collocato fuori di casa;

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1970, in vigore dal 1° gen. 1971 (RU 1971 56 57; FF 1970 I 179).

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).



- c.<sup>61</sup> assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari oltre all'istruzione speciale, come corsi di ortofonia per assicurati colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d'orecchio e ginnastica speciale destinata allo sviluppo della capacità motoria per assicurati colpiti da infermità degli organi sensori o da grave debilità mentale;
- d. assegni speciali per le spese connesse con il trasporto alla scuola, cagionate dall'invalidità.<sup>62</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce particolareggiatamente le condizioni necessarie per l'assegnazione dei sussidi, conformemente al capoverso 1, e l'importo degli stessi. Esso emana disposizioni sull'assegnazione di sussidi per provvedimenti in favore di bambini invalidi in età prescolastica, segnatamente per la preparazione all'istruzione scolastica speciale, e per provvedimenti in favore di bambini invalidi frequentanti la scuola pubblica.<sup>63</sup>

#### **Art. 20<sup>64</sup>** Assistenza ai minorenni grandi invalidi

<sup>1</sup> Ai minorenni, considerati grandi invalidi ai sensi dell'articolo 9 LPGA<sup>65</sup>, che hanno compiuto i due anni e che non sono collocati in un istituto per l'esecuzione dei provvedimenti previsti negli articoli 12, 13, 16, 19 o 21, è assegnato un sussidio di assistenza.<sup>66</sup> Il sussidio cessa con l'inizio del diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 42.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'importo del sussidio.

## **V. I mezzi ausiliari**

#### **Art. 21<sup>67</sup>** Diritto

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione o a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopprime alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

<sup>65</sup> RS 830.1

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

<sup>2</sup> L'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

<sup>3</sup> I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. L'assicurato sopprime la maggiore spesa per tipi più perfezionati. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti, che devono essere acquistati anche senza l'invalidità, l'assicurato può essere tenuto a partecipare alla spesa.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolareggiate, specialmente sulla facoltà data all'assicurato di usare ancora un mezzo ausiliario fornito a prestito, quando non sono più adempiute le condizioni poste all'assegnazione.<sup>68</sup>

#### **Art. 21<sup>bis69</sup>** Prestazioni sostitutive

<sup>1</sup> L'assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all'assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.

<sup>2</sup> L'assicurazione può assegnare sussidi per le spese dell'assicurato, che ricorre ai servizi di terzi, dei quali ha bisogno al posto di un mezzo ausiliario.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni particolareggiate e stabilire l'importo dei sussidi.

## **VI. Indennità giornaliera**

### **Art. 22** Diritto

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità al lavoro (art. 6 LPG<sup>70</sup>) nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento.<sup>71</sup> Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati che non hanno compiuto 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità.<sup>72 73</sup>

<sup>68</sup> Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

<sup>69</sup> Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>70</sup> RS **830.1**

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>72</sup> Nuovo testo del per. 2 giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 1126 1132 ; FF **1993** I 921).

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU **1987** 447 455; FF **1985** I 17).

<sup>2</sup> L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni. Il diritto si estingue, al più tardi, alla fine del mese in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne i 62 anni.<sup>74</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere assegnate le indennità giornaliere per giorni singoli e per i periodi istruttori, di attesa e di avviamento.

**Art. 23** Tipi di indennità  
a. Principio<sup>75</sup>

<sup>1</sup> Le indennità giornaliere consistono in indennità per l'economia domestica, indennità per persona sola, assegni per i figli, assegni per l'assistenza e assegni per l'azienda.

<sup>2</sup> ...<sup>76</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>77</sup>

**Art. 23<sup>bis</sup>**<sup>78</sup> b. Indennità per l'economia domestica

<sup>1</sup> Hanno diritto all'indennità per l'economia domestica:

- a. gli assicurati coniugati;
- b. gli assicurati non coniugati, vedovi e divorziati, che vivono con i figli ai sensi dell'articolo 23<sup>quater</sup> o che, a causa della loro situazione professionale o ufficiale, sono tenuti ad avere un'economia domestica propria.

<sup>2</sup> Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute, l'assicurato ha ancora diritto all'indennità per l'economia domestica sempre che continui questa economia domestica, ma al massimo per un anno.

**Art. 23<sup>ter</sup>**<sup>79</sup> c. Indennità per persone sole

Gli assicurati che non hanno diritto all'indennità per l'economia domestica hanno diritto a un'indennità per persone sole.

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

<sup>76</sup> Abrogato dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU **1999** 1571; FF **1998** 2695).

<sup>77</sup> Abrogato dal n. IV lett. a della LF del 18 dic. 1968 che modifica l'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (RU **1969** 319; FF **1968** II 109).

<sup>78</sup> Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

<sup>79</sup> Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

**Art. 23**<sup>quater 80</sup> d. Assegni per i figli

<sup>1</sup> Gli assicurati hanno diritto ad assegni per i figli per ogni figlio ai sensi del capoverso 2 che non abbia ancora compiuto i 18 anni. Per i figli ancora in formazione il diritto agli assegni sussiste fino al compimento dei 25 anni.

<sup>2</sup> Hanno diritto ad assegni per i figli:

- a. i figli della persona assicurata;
- b. i figli elettivi della persona assicurata dei quali essa assume gratuitamente e durevolmente la cura e l'educazione.

**Art. 23**<sup>quinqies 81</sup> e. Assegni per assistenza

<sup>1</sup> Hanno diritto agli assegni per assistenza gli assicurati che, in adempimento di un obbligo legale o morale di mantenimento o di assistenza, provvedono a parenti in linea ascendente o discendente, a fratelli e sorelle o al coniuge da cui sono divorziati, come pure a genitori elettivi, patrigno e matrigna o suocera, sempre che queste persone siano bisognose d'aiuto e non sussista già per esse il diritto agli assegni per i figli.

<sup>2</sup> Il diritto agli assegni per assistenza sussiste soltanto per provvedimenti di lunga durata.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce i provvedimenti di lunga durata. Esso stabilisce le condizioni perché una persona sia considerata bisognosa di aiuto e le prestazioni riconosciute quali prestazioni di mantenimento o di assistenza.

**Art. 23**<sup>sexies 82</sup> f. Assegni per l'azienda

Per beneficiare degli assegni per l'azienda valgono le stesse condizioni previste nella legge federale del 25 settembre 1952<sup>83</sup> sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG) per il diritto a tali assegni.

**Art. 24** Calcoloa. Basi<sup>84</sup>

<sup>1</sup> Il calcolo delle indennità giornaliere sottostà alle stesse disposizioni e limiti massimi previsti per le indennità secondo la LIPG<sup>85,86</sup>

<sup>80</sup> Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

<sup>81</sup> Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

<sup>82</sup> Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

<sup>83</sup> RS 834.1

<sup>84</sup> Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

<sup>85</sup> RS 834.1

<sup>86</sup> Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

<sup>1bis</sup> L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera l'indennità massima di cui al capoverso 1.<sup>87</sup>

<sup>1ter</sup> Essa è ulteriormente ridotta nella misura in cui supera il reddito massimo determinante per il calcolo di cui al capoverso 2, ma soltanto fino a un'aliquota minima del 43 per cento dell'indennità massima secondo il capoverso 1. L'aliquota minima spetta anche agli assicurati che, prima dell'integrazione, non esercitavano un'attività lucrativa.<sup>88</sup>

<sup>2</sup> L'indennità giornaliera dell'assicurato che ha esercitato un'attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività.

<sup>2bis</sup> Gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e gli assicurati fino ai 20 anni compiuti<sup>89</sup> che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono al massimo l'indennità minima ai sensi dell'articolo 24<sup>bis</sup> capoversi 1 e 2 ed eventualmente i supplementi ai sensi degli articoli 24<sup>bis</sup> capoverso 3 e 25.<sup>90</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni complete sul calcolo delle indennità giornaliere e fa allestire dal competente ufficio federale tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso. Esso stabilisce l'importo delle indennità giornaliere secondo il capoverso 2<sup>bis</sup>, regola il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni.<sup>91</sup>

**Art. 24<sup>bis</sup>**<sup>92</sup>      b. Indennità per l'economia domestica  
                            e indennità per persone sole

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera per l'economia domestica ammonta al 75 per cento del reddito medio conseguito durante l'ultima attività esercitata a tempo pieno, ma almeno al 25 per cento e al massimo al 75 per cento dell'indennità totale massima.

<sup>2</sup> L'indennità giornaliera per persone sole ammonta al 45 per cento del reddito medio conseguito durante l'ultima attività esercitata a tempo pieno, ma almeno al 15 per cento e al massimo al 45 per cento dell'indennità totale massima.

<sup>3</sup> Le indennità giornaliere per persone sole beneficiano di un supplemento. Il Consiglio federale fissa questo supplemento in modo che l'indennità giornaliera risulti in generale più elevata di una rendita presumibile in condizioni analoghe.

<sup>87</sup> Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

<sup>88</sup> Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

<sup>89</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC)

<sup>90</sup> Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1987 (RU 1987 447; FF 1985 I 17) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17).

<sup>92</sup> Introdotto dal n. II cpv. 3 della LF del 3 ott. 1975 (RU 1976 57; FF 1975 I 1185). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

**Art. 24<sup>ter</sup> 93** c. Assegno per i figli

L'assegno per i figli ammonta per ogni figlio al 9 per cento dell'indennità totale massima.

**Art. 24<sup>quater</sup> 94** d. Assegno per assistenza

L'assegno per assistenza ammonta al 18 per cento dell'indennità totale massima per la prima persona assistita e al 9 per cento per ogni altra persona assistita. Tale indennità è ridotta qualora superi l'effettiva prestazione di assistenza convertita su un giorno oppure abbia come conseguenza che la persona assistita non possa più essere considerata bisognosa d'aiuto ai sensi dell'articolo 23<sup>quinquies</sup> capoverso 1.

**Art. 24<sup>quinquies</sup> 95** e. Assegno per l'azienda

Il calcolo degli assegni per l'azienda sottostà agli stessi principi previsti per tale assegno nella LIPG<sup>96</sup>.

**Art. 25<sup>97</sup>** Supplemento per l'integrazione

<sup>1</sup> L'assicurato, che, durante l'integrazione, deve provvedere al vitto o all'alloggio, ha diritto a un supplemento sull'indennità giornaliera. Il supplemento corrisponde agli importi, che sono applicabili per la valutazione del vitto e dell'alloggio nell'AVS.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari.

**Art. 25<sup>bis</sup> 98** Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni

Se fino al momento dell'integrazione l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo la legge federale del 20 marzo 1981<sup>99</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare totale dell'indennità giornaliera corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera versato fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni.

**Art. 25<sup>ter</sup> 100** Contributi alle assicurazioni sociali

<sup>1</sup> Sulle indennità giornaliere, inclusi i supplementi, devono essere pagati i contributi all'AVS, ai rami assicurativi che le sono connessi e, se del caso, all'assicurazione

<sup>93</sup> Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

<sup>94</sup> Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

<sup>95</sup> Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

<sup>96</sup> RS **834.1**

<sup>97</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>98</sup> Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1).

<sup>99</sup> RS **832.20**

<sup>100</sup> Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 447 455; FF **1986** I 17).

contro la disoccupazione. La metà dei contributi è a carico dell'assicurato, l'altra metà dell'assicurazione per l'invalidità.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura. Può esentare dai contributi determinate categorie di persone nonché indennità giornaliere pagate per periodi di breve durata.

## VII. Diritto d'opzione dell'assicurato e convenzioni

**Art. 26**<sup>101</sup> Scelta tra medici, dentisti e farmacisti

<sup>1</sup> L'assicurato ha libera scelta tra i medici, dentisti e farmacisti con diploma federale.

<sup>2</sup> Le persone, autorizzate da un Cantone in virtù di un attestato di capacità scientifica a esercitare la medicina o l'odontoiatria, sono parificate alle persone designate nel capoverso 1.

<sup>3</sup> I medici con diploma federale, autorizzati da un Cantone a gestire una farmacia privata, sono parificati, nei limiti di questa autorizzazione, ai farmacisti designati nel capoverso 1.

<sup>4</sup> La libera scelta dell'assicurato è garantita solo per quanto gli agenti esecutori, designati nei capoversi 1, 2 e 3, non sono stati privati, per motivi gravi, della facoltà di curare gli assicurati o di fornire loro medicamenti. Tale privazione può essere pronunciata esclusivamente da un tribunale arbitrale paritetico per una durata da esso determinata. I Governi cantonali nominano i membri del tribunale arbitrale e disciplinano la procedura davanti allo stesso. La competenza spetta al tribunale arbitrale del luogo dove l'interessato svolge la sua attività professionale.

**Art. 26**<sup>bis 102</sup> Scelta tra personale sanitario ausiliario, stabilimenti e fornitori di mezzi ausiliari

<sup>1</sup> L'assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, che eseguono i provvedimenti d'integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfacciano le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale, consultati i Cantoni e le organizzazioni interessate, emana le prescrizioni sul riconoscimento degli agenti esecutori indicati nel capoverso 1.

**Art. 27** Convenzioni; ordinamento senza convenzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale ha facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico e le associazioni professionali del settore sanitario, gli stabilimenti e i laboratori che eseguono i provvedimenti d'integrazione e i fornitori di mezzi ausiliari, per disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell'assicurazione e per stabilire le tariffe.

<sup>101</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

<sup>102</sup> Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

<sup>2</sup> Le convenzioni possono prescrivere che le contestazioni tra le parti siano sottoposte per accomodamento a commissioni paritetiche e per giudizio a tribunali arbitrali.

<sup>3</sup> Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese d'integrazione rimborsati agli assicurati.

## C. Le rendite

### I. Diritto

#### Art. 28 Invalidità determinante

<sup>1</sup> L'assicurato invalido almeno al 40 per cento ha diritto a una rendita. Secondo il grado d'invalidità, la rendita è graduata come segue:

Grado d'invalidità in percentuale	Diritto alla rendita in frazioni di rendita intera
almeno 40	un quarto
almeno 50	metà
almeno 66 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	rendita intera. <sup>103</sup>

<sup>1bis</sup> Nei casi di rigore, il diritto alla mezza rendita nasce con un grado d'invalidità del 40 per cento almeno. Il Consiglio federale definisce tali casi di rigore.<sup>104</sup>

<sup>1ter</sup> Le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA<sup>105</sup>) in Svizzera.<sup>106</sup> Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è chiesta una prestazione.<sup>107</sup>

2 ...<sup>108</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la determinazione dell'invalidità in casi speciali, in particolare per gli assicurati che prima di essere invalidi non esercitavano alcuna attività lucrativa o erano ancora a tirocinio o agli studi. Esso può derogare all'articolo 16 LPGA.<sup>109</sup>

<sup>103</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

<sup>104</sup> Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo. RS 830.1

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>106</sup> Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

<sup>107</sup> Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>108</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).



**Art. 29**<sup>110</sup> Inizio del diritto

<sup>1</sup> Il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

- a. presenta un'incapacità permanente al guadagno (art. 7 LPGA<sup>111</sup>) pari almeno al 40 per cento, oppure
- b. è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media.<sup>112</sup>

<sup>2</sup> La rendita è versata dall'inizio del mese in cui è nato il diritto, ma il più presto dal mese seguente il compimento dei 18 anni. Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera secondo l'articolo 22.

**Art. 30**<sup>113</sup> Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS o con la morte dell'avente diritto.

**Art. 31**<sup>114</sup>**Art. 32 e 33**<sup>115</sup>**Art. 34**<sup>116</sup> Rendita completiva

<sup>1</sup> Le persone coniugate, che immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA<sup>117</sup>) esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché a quest'ultimo non spetti una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completiva viene però assegnata soltanto se l'altro coniuge:<sup>118</sup>

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 447 455; FF **1985** I 17). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

<sup>111</sup> **RS 830.1**

<sup>112</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (**RS 830.1**).

<sup>113</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (**RS 830.1**).

<sup>114</sup> Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (**RS 830.1**).

<sup>115</sup> Abrogati dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

<sup>116</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>117</sup> **RS 830.1**

<sup>118</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (**RS 830.1**).

- a. presenta almeno un anno intero di contributo; oppure
- b.<sup>119</sup> ha il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può estendere la cerchia degli aventi diritto.

<sup>3</sup> Le persone divorziate sono parificate a quelle coniugate, qualora provvedano in modo preponderante al mantenimento dei figli loro attribuiti e non possano pretendere per sé stesse una rendita d'invalidità o di vecchiaia.

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 20 LPGA, la rendita complessiva va versata al coniuge che non ne ha diritto:

- a. su sua richiesta, se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al sostentamento della sua famiglia;
- b. su sua richiesta, se i coniugi vivono separati;
- c. d'ufficio, se i coniugi sono divorziati.<sup>120</sup>

<sup>5</sup> Nei casi di cui al capoverso 4, sono fatte salve disposizioni contrarie del giudice civile.<sup>121</sup>

#### **Art. 35<sup>122</sup>** Rendite complete per i figli

<sup>1</sup> Le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completa per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

<sup>2</sup> ...<sup>123</sup>

<sup>3</sup> I figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita complessiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.<sup>124</sup>

<sup>4</sup> La rendita complessiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA<sup>125</sup>) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.<sup>126</sup>

<sup>119</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>120</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>121</sup> Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

<sup>123</sup> Abrogato dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

<sup>124</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).  
RS **830.1**

<sup>126</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

## II. Le rendite ordinarie

### Art. 36 Beneficiari e calcolo

<sup>1</sup> Hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno intero.

<sup>2</sup> Fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS<sup>127</sup> sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni complete.<sup>128</sup>

<sup>3</sup> Se l'assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Il Consiglio federale fissa il supplemento graduandolo secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità. Per gli assicurati con una durata di contribuzione incompleta il Consiglio federale può prevedere un disciplinamento speciale.<sup>129</sup>

<sup>4</sup> Le quote pagate all'AVS prima dell'entrata in vigore della presente legge sono computate.

### Art. 37 Importo delle rendite d'invalidità

<sup>1</sup> L'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS.<sup>130</sup>

<sup>1bis</sup> Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l'articolo 35 della legge sull'AVS<sup>131</sup> si applica per analogia.<sup>132</sup>

<sup>2</sup> Se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite complete ammontano ad almeno il 133<sup>1</sup>/<sub>3</sub> per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa.<sup>133</sup>

<sup>127</sup> RS **831.10**

<sup>128</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>129</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>130</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>131</sup> RS **831.10**

<sup>132</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>133</sup> Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1978** 391, **1979** 1365 art. 1; FF **1976** III 1).

**Art. 38**<sup>134</sup> Importo delle rendite complementive per la moglie e per i figli

<sup>1</sup> La rendita completiva è pari al 30 per cento, la rendita per figli al 40 per cento della rendita d'invalidità corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma superi il 60 per cento della rendita massima d'invalidità. L'articolo 35 della legge sull'AVS<sup>135</sup> si applica per analogia al calcolo della riduzione.<sup>136</sup>

<sup>2</sup> Sono applicabili le regole valide per il calcolo delle corrispondenti rendite d'invalidità.

**Art. 38**<sup>bis 137</sup> Diminuzione in caso di soprassicurazione

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPG<sup>138</sup>, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.<sup>139</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.<sup>140</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari, specialmente la riduzione delle rendite parziali, delle mezze rendite e dei quarti di rendita.<sup>141</sup>

**III. Le rendite straordinarie****Art. 39** Beneficiari

<sup>1</sup> Il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla legge sull'AVS<sup>142, 143</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>144</sup>

<sup>134</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1978** 391, **1979** 1365 art. 1; FF **1976** III 1).

<sup>135</sup> **RS 831.10**

<sup>136</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>137</sup> Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

<sup>138</sup> **RS 830.1**

<sup>139</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (**RS 830.1**).

<sup>140</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1978** 391, **1979** 1365 art. 1; FF **1976** III 1).

<sup>141</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 447 455; FF **1985** I 17).

<sup>142</sup> **RS 831.10**

<sup>143</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>144</sup> Abrogato dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

<sup>3</sup> Anche gli stranieri e gli apolidi invalidi, che da bambini hanno adempiuto le condizioni stabilite nell'articolo 9 capoverso 3, hanno diritto a una rendita straordinaria.<sup>145</sup>

**Art. 40**<sup>146</sup> Importo delle rendite

<sup>1</sup> Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3.<sup>147</sup>

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA<sup>148</sup>, le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell'AVS.<sup>149</sup>

<sup>3</sup> Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell'anno seguente a quello in cui hanno compiuto i vent'anni, sono pari al 133 e  $\frac{1}{3}$  per cento dell'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete.<sup>150</sup>

**IV. ...**

**Art. 41**<sup>151</sup>

**D. L'assegno per grandi invalidi**<sup>152</sup>

**Art. 42**<sup>153</sup>

<sup>1</sup> Gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA<sup>154</sup>) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi. L'assegno è versato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato compie i 18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1

<sup>145</sup> Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>146</sup> Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

<sup>147</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>148</sup> RS **830.1**

<sup>149</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>150</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>151</sup> Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>152</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>153</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>154</sup> RS **830.1**

LAVS<sup>155</sup>, oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento. L'articolo 43<sup>bis</sup> LAVS rimane applicabile.<sup>156</sup>

2 ...<sup>157</sup>

<sup>3</sup> L'assegno è stabilito secondo il grado di grande invalidità. Esso ammonta, al mese, almeno al 20 per cento e, al massimo, all'80 per cento dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 2 della legge sull'AVS.<sup>158</sup>

<sup>4</sup> Il Consiglio federale ha la facoltà di emanare disposizioni complete riguardanti, segnatamente, la valutazione del grado di grande invalidità come pure il diritto dell'assicurato a un assegno per grandi invalidi se questi, causa grave infermità, necessita, in misura rilevante, di un aiuto speciale per stabilire contatti col proprio ambiente. Esso può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio<sup>159,160</sup>

## E. Il concorso di prestazioni

**Art. 43**<sup>161</sup> Prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità<sup>162</sup>

<sup>1</sup> Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.<sup>163</sup>

<sup>2</sup> Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per

<sup>155</sup> **RS 831.10**

<sup>156</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (**RS 830.1**).

<sup>157</sup> Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (**RS 830.1**).

<sup>158</sup> Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

<sup>159</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC – **RS 171.11**).

<sup>160</sup> Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (**RS 832.20, 832.201** art. 1 cpv. 1).

<sup>161</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1968** 29 42; FF **1967** I 513).

<sup>162</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>163</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.<sup>164</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.<sup>165</sup>

**Art. 44**<sup>166</sup> Relazione con l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e l'assicurazione militare

Il Consiglio federale stabilisce se, e in quale misura, un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità spetta agli assicurati aventi diritto a una rendita dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o all'indennità di malattia oppure a una rendita dell'assicurazione militare.

**Art. 45**<sup>167</sup>

**Art. 45**<sup>bis</sup> 168

## F. Disposizioni diverse

**Art. 46**<sup>169</sup>

**Art. 47**<sup>170</sup> Pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA<sup>171</sup>, le rendite possono ancora essere concesse durante i provvedimenti di accertamento e d'integrazione, e più precisamente sino alla fine del terzo mese civile completo, che segue l'inizio dei provvedimenti. A titolo supplementare è versata l'indennità giornaliera. Quest'ultima è tuttavia ridotta, per la durata del doppio diritto, di un trentesimo dell'importo della rendita.

<sup>164</sup> Introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>165</sup> Introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>166</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>167</sup> Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS **832.20**).

<sup>168</sup> Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU **1968** 29; FF **1967** I 513). Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>169</sup> Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>170</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>171</sup> RS **830.1**

<sup>2</sup> Se una rendita sostituisce l'indennità giornaliera, in deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGa la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il diritto all'indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l'indennità giornaliera è ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita.

<sup>3</sup> Le rendite parziali, il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa, sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGa, in un'unica volta annualmente e posticipatamente nel mese di dicembre. L'avente diritto può esigere il versamento mensile.

#### **Art. 48**<sup>172</sup> Ricupero di prestazioni

<sup>1</sup> Il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse è disciplinato conformemente all'articolo 24 capoverso 1 LPGa<sup>173</sup>.

<sup>2</sup> Se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGa. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può limitare il diritto al ricupero per determinati provvedimenti d'integrazione eseguiti prima della decisione, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGa.

#### **Art. 49**<sup>174</sup>

#### **Art. 50**<sup>175</sup> Esecuzione forzata e compensazione

<sup>1</sup> Il diritto alla rendita non sottostà all'esecuzione forzata.

<sup>2</sup> Per la compensazione è applicabile per analogia l'articolo 20 capoverso 2 LAVS<sup>176</sup>.

#### **Art. 51** Spese di viaggio

<sup>1</sup> Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per eseguire i provvedimenti di integrazione, sono rimborsate all'assicurato.<sup>177</sup>

<sup>2</sup> Eccezionalmente, l'assicurazione può accordare un contributo per le spese di viaggio all'estero. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

<sup>172</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>173</sup> **RS 830.1**

<sup>174</sup> Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>175</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>176</sup> **RS 831.10**

<sup>177</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).



**Art. 52**<sup>178</sup> Limitazione del regresso

In deroga all'articolo 72 LPGA<sup>179</sup>, in caso di versamento di una mezza rendita per un caso di rigore (art. 28 cpv. 1<sup>bis</sup>), l'assicurazione fa valere i diritti dell'assicurato nei confronti di un terzo soltanto sino a concorrenza del quarto di rendita dovuto indipendentemente dall'esistenza di un caso di rigore.

**Capo quarto: L'organizzazione****Art. 53**<sup>180</sup> Principio

Gli uffici AI applicano l'assicurazione sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA<sup>181</sup>) e in collaborazione con gli organi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

**A. Gli uffici AI**<sup>182</sup>**Art. 54**<sup>183</sup> Uffici AI dei Cantoni

<sup>1</sup> Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, in ufficio AI indipendente. Più Cantoni possono accordarsi per istituire un ufficio in comune o per delegare a un altro ufficio AI certi compiti menzionati nell'articolo 57.

<sup>2</sup> I decreti cantonali e gli accordi intercantionali disciplinano in particolare:

- a. la sede dell'ufficio;
- b. la sua organizzazione interna;
- c. lo statuto giuridico del capo ufficio e dei suoi collaboratori.

**Art. 55**<sup>184</sup> Competenza

<sup>1</sup> Per principio, l'ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali.

<sup>178</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>179</sup> RS **830.1**

<sup>180</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>181</sup> RS **830.1**

<sup>182</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377 2381; FF **1988** II 1149).

<sup>183</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377 2381; FF **1988** II 1149).

<sup>184</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377 2381; FF **1988** II 1149).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni nell'ambito della composizione delle controversie riguardo alla competenza territoriale e derogare in tale contesto all'articolo 35 LPGA<sup>185,186</sup>

**Art. 56**<sup>187</sup> Ufficio AI della Confederazione

Il Consiglio federale istituisce un ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

**Art. 57**<sup>188</sup> Compiti

<sup>1</sup> I compiti degli uffici AI sono in particolare i seguenti:

- a. accertare i presupposti assicurativi;
- b. valutare le possibilità di reintegrazione del richiedente, garantire l'orientamento professionale e il collocamento;
- c. determinare i provvedimenti d'integrazione e sorvegliarne l'attuazione;
- d. valutare il grado di invalidità;
- e. decidere le prestazioni;
- f. informare il pubblico.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può affidare loro ulteriori compiti.

**Art. 58**<sup>189</sup> Assegnazione di prestazioni senza decisione

Il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA<sup>190</sup>, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA sia applicabile anche per determinate prestazioni rilevanti.

**Art. 59**<sup>191</sup> Servizi a disposizione

<sup>1</sup> Gli uffici AI devono disporre di servizi atti a garantire lo svolgimento dei compiti elencati nell'articolo 57, con sollecitudine e competenza.

<sup>2</sup> Possono far capo a specialisti dell'aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d'osservazione medica e professionale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali.

<sup>185</sup> RS **830.1**

<sup>186</sup> Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>187</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377 2381; FF **1988** II 1149).

<sup>188</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377 2381; FF **1988** II 1149).

<sup>189</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>190</sup> RS **830.1**

<sup>191</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377 2381; FF **1988** II 1149).

**Art. 59<sup>a</sup>**<sup>192</sup> Responsabilità

Le pretese di risarcimento di cui all'articolo 78 LPGA<sup>193</sup> devono essere fatte valere presso l'ufficio AI; quest'ultimo statuisce mediante decisione.

**B.**<sup>194</sup> **Le casse di compensazione****Art. 60**<sup>195</sup> Compiti

<sup>1</sup> I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti:

- a. collaborare all'accertamento dei presupposti assicurativi;
- b. calcolare l'importo delle rendite e delle indennità giornaliere;
- c. versare le rendite, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi.

<sup>2</sup> Per altro, l'articolo 63 della legge sull'AVS<sup>196</sup> si applica per analogia.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla composizione delle controversie in materia di competenza territoriale e derogare all'articolo 35 LPGA<sup>197,198</sup>

**Art. 61**<sup>199</sup> Collaborazione

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra gli uffici AI e gli organi dell'AVS.

...<sup>200</sup>

**Art. 62 e 63**<sup>201</sup>

<sup>192</sup> Introdotta dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>193</sup> RS **830.1**

<sup>194</sup> Precedeva l'art. 55. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377 2381; FF **1988** II 1149).

<sup>195</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377 2381; FF **1988** II 1149).

<sup>196</sup> RS **831.10**

<sup>197</sup> RS **830.1**

<sup>198</sup> Introdotta dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>199</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377 2381; FF **1988** II 1149).

<sup>200</sup> Tit. abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3<sup>a</sup> revisione dell'AI) (RU **1991** 2377; FF **1988** II 1149).

<sup>201</sup> Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3<sup>a</sup> revisione dell'AI) (RU **1991** 2377; FF **1988** II 1149).

## C.<sup>202</sup> La vigilanza della Confederazione

### Art. 64<sup>203</sup> Autorità di vigilanza

<sup>1</sup> Gli uffici AI applicano la presente legge sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA<sup>204</sup>). L'articolo 72 LAVS<sup>205</sup> si applica per analogia.<sup>206</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio federale esamina periodicamente la gestione degli uffici AI e provvede per un'applicazione uniforme della legge.

### Art. 65<sup>207</sup> Commissione federale dell'AVS/AI

La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità tratta, nei limiti dell'articolo 73 della legge sull'AVS<sup>208</sup>, anche le questioni fondamentali dell'assicurazione per l'invalidità. Essa comprende anche rappresentanti degli anticappati e dell'aiuto agli invalidi.

## D. Disposizioni varie<sup>209</sup>

### Art. 66<sup>210</sup> Disposizioni applicabili della LAVS

Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS<sup>211</sup> concernenti il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l'assunzione di costi e le tasse postali, l'Ufficio centrale di compensazione, il numero d'assicurato e l'effetto sospensivo. La responsabilità per danni è disciplinata secondo l'articolo 78 LPGA<sup>212</sup> e per analogia secondo gli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

<sup>202</sup> Originaria lett. D.

<sup>203</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377 2381; FF **1988** II 1149).

<sup>204</sup> RS **830.1**

<sup>205</sup> RS **831.10**

<sup>206</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>207</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 447 455; FF **1985** I 17).

<sup>208</sup> RS **831.10**

<sup>209</sup> Originaria lett. E. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377 2381; FF **1988** II 1149).

<sup>210</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>211</sup> RS **831.10**

<sup>212</sup> RS **830.1**

**Art. 66a**<sup>213</sup> Comunicazione di dati

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGGA<sup>214</sup>:

- a. alle autorità fiscali, qualora si riferiscano al versamento di rendite AI e tali autorità ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale;
- b. alle autorità preposte all'esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959<sup>215</sup> sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, secondo l'articolo 24 di detta legge.

<sup>2</sup> Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a LAVS<sup>216</sup>, incluse le deroghe alla LPGGA.

**Art. 66b**<sup>217</sup> Procedura di richiamo

<sup>1</sup> L'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS<sup>218</sup>) tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l'elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni.

<sup>2</sup> Gli uffici dell'AI, le casse di compensazione e l'ufficio federale competente possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all'elenco summenzionati, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.

**Art. 67**<sup>219</sup> Rimborso delle spese

<sup>1</sup> Nei limiti di una gestione razionale, l'assicurazione rimborsa agli uffici AI le spese d'esercizio derivanti dall'applicazione della presente legge. Il Consiglio federale determina le spese computabili.

**Art. 68**<sup>220</sup>

<sup>213</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2685; FF **2000** 205). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>214</sup> RS **830.1**

<sup>215</sup> RS **661**

<sup>216</sup> RS **831.10**

<sup>217</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2685; FF **2000** 205).

<sup>218</sup> RS **831.10**

<sup>219</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377 2381; FF **1988** II 1149).

<sup>220</sup> Abrogato dal n. 6 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS **831.40**).

## Capo quinto: Il contenzioso e le disposizioni penali

### Art. 69<sup>221</sup> Rimedi giuridici: disposizioni particolari

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA<sup>222</sup>, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, degli uffici cantonali AI sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI.<sup>223</sup>

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero. Il Consiglio federale può prevedere una diversa competenza. Gli articoli 85<sup>bis</sup> capoverso 3 e 86 LAVS<sup>224</sup> sono applicabili per analogia.

### Art. 70 Disposizioni penali

Gli articoli 87 a 91 della legge sull'AVS<sup>225</sup> sono applicabili alle persone che violano le disposizioni della presente legge in uno dei modi indicati in detti articoli.

## Parte seconda: Il promovimento dell'aiuto agli invalidi

### I. La collaborazione dei servizi specializzati dell'aiuto agli invalidi

#### Art. 71<sup>226</sup>

### II. I sussidi alle istituzioni

#### Art. 72<sup>227</sup>

### Art. 73 Stabilimenti, laboratori e case per invalidi

<sup>1</sup> L'assicurazione assegna sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di stabilimenti e laboratori pubblici e privati di utilità pubblica che, in misura essenziale, eseguono provvedimenti d'integrazione. Ne sono esclusi gli stabilimenti

<sup>221</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>222</sup> RS **830.1**

<sup>223</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>224</sup> RS **831.10**

<sup>225</sup> RS **831.10**

<sup>226</sup> Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3ª revisione dell'AI) (RU **1991** 2377; FF **1988** II 1149).

<sup>227</sup> Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU **1987** 447; FF **1985** I 17).

e i laboratori destinati all'attuazione di provvedimenti sanitari in ambito ospedaliero.<sup>228</sup>

<sup>2</sup> L'assicurazione può assegnare sussidi:

- a. per l'esercizio degli istituti indicati nel capoverso 1;
- b.<sup>229</sup> per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovo di laboratori d'occupazione permanente, pubblici o riconosciuti d'utilità pubblica, e per i loro sovraccosti di esercizio dovuti all'occupazione di invalidi. Vale come occupazione permanente anche un'attività priva d'utilità economica;
- c.<sup>230</sup> Per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovo di case che accolgono gli invalidi per un soggiorno limitato o continuo, nonché per i loro sovraccosti d'esercizio.

<sup>3</sup> I sussidi di cui ai capoversi 1 e 2 continuano ad essere versati se le persone collocate in detti istituti raggiungono l'età che dà diritto alla rendita AVS.<sup>231</sup>

**Art. 74** Organizzazioni private d'aiuto agli invalidi e centri di formazione del personale specializzato

<sup>1</sup> L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali delle organizzazioni private dell'aiuto agli invalidi e ai centri di formazione degli specialisti dell'integrazione professionale, in particolare per le spese cagionate dall'adempimento dei compiti seguenti:

- a. consulenza e assistenza per gli invalidi;
- b. consulenza per i congiunti degli invalidi;
- c. organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi;
- d. istruzione e perfezionamento del personale insegnante e specializzato per l'assistenza, la formazione e l'integrazione professionale degli invalidi.

<sup>2</sup> I sussidi continuano ad essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età che dà diritto alla rendita AVS.<sup>232</sup>

**Art. 75** Disposizioni comuni

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi indicati negli articoli 73 e 74. Esso può subordinare l'assegnazione dei sussidi ad altre condizioni o a oneri.

<sup>228</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. mod. 21 gen. 1987 OAI (RS 831.201).

<sup>229</sup> Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

<sup>230</sup> Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

<sup>231</sup> Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. mod. 21 gen. 1987 OAI (RS 831.201).

<sup>232</sup> Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. mod. 21 gen. 1987 OAI (RS 831.201).

<sup>2</sup> Il diritto ai sussidi dell'assicurazione cade per quanto le spese che li giustificano, conformemente agli articoli 72, 73, 74, siano già sussidiate in virtù di altre leggi.<sup>233</sup>

#### **Art. 75<sup>bis</sup>**<sup>234</sup> Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Contro le decisioni dell'ufficio federale competente secondo gli articoli 73 e 74 può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità (Commissione federale di ricorso). Fanno eccezione le decisioni riguardanti contributi che non si fondano su un diritto previsto dalla legislazione federale.<sup>235</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di ricorso. Ne disciplina l'organizzazione e la procedura.

<sup>3</sup> Contro le decisioni della Commissione federale di ricorso può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni.

### **III. ...**

#### **Art. 76<sup>236</sup>**

### **Parte terza: Il finanziamento**

#### **Art. 77** Cespiti

<sup>1</sup> I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

- a. dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro conformemente agli articoli 2 e 3;
- b. dai contributi degli enti pubblici;

<sup>233</sup> Vedi nondimeno gli art. 4 cpv. 2 lett. b e 7 cpv. 3 della LF del 5 ott. 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (RS 341).

<sup>234</sup> Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>235</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475 3478; FF 2002 715).

<sup>236</sup> Abrogato dal n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).



- c.<sup>237</sup> dagli interessi del Fondo di compensazione;
- d.<sup>238</sup> dalle entrate del regresso contro i terzi responsabili.

<sup>2</sup> L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dall'ente pubblico.<sup>239</sup>

**Art. 78<sup>240</sup>** Contributi dell'ente pubblico

<sup>1</sup> Al finanziamento delle uscite annue dell'assicurazione partecipano:

- a. la Confederazione con il 37,5 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione; da questa quota viene detratto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 2 lettera a;
- b. i Cantoni con il 12,5 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione; da questa quota viene detratto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 2 lettera b.

<sup>2</sup> L'assegno per grandi invalidi è finanziato:

- a. per l'87,5 per cento dalla Confederazione;
- b. per il 12,5 per cento dai Cantoni.

<sup>3</sup> Gli articoli 104 e 107 capoverso 2 LAVS<sup>241</sup> sono applicabili per analogia.

**Art. 78<sup>bis242</sup>** Computo dei contributi cantonali

Il Consiglio federale, consultati i governi cantonali, disciplina il computo dei contributi dei Cantoni. Sono determinanti per questo computo:

- a.<sup>243</sup> la somma delle prestazioni individuali in denaro e in natura versate agli assicurati in ogni Cantone;
- b. la capacità finanziaria dei Cantoni.

<sup>237</sup> Introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>238</sup> Introdotta dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2002 2005; FF **1981** III 677).

<sup>239</sup> Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU **1987** 447; FF **1985** I 17). Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

<sup>240</sup> Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

<sup>241</sup> **RS 831.10**

<sup>242</sup> Introdotta dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2002 2005; FF **1981** III 677).

<sup>243</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

**Art. 79** Contabilità

<sup>1</sup> Nel Fondo di compensazione previsto nell'articolo 107 LAVS<sup>244</sup> sono conteggiate tutte le entrate, di cui all'articolo 77, e tutte le uscite, di cui agli articoli 4–51, 66, 67 e 71–76 nonché le uscite causate da regressi di cui agli articoli 72–75 LPGA<sup>245,246</sup>

<sup>2</sup> Le entrate e uscite dell'assicurazione per l'invalidità sono registrate in un conto separato.

**Art. 80**<sup>247</sup> Vigilanza sull'equilibrio finanziario

Le disposizioni della legge sull'AVS<sup>248</sup> concernenti la vigilanza sull'equilibrio finanziario sono applicabili per analogia.

**Parte quarta:**<sup>249</sup> **Relazione con il diritto europeo****Art. 80a**<sup>250</sup>

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71<sup>251</sup> e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

<sup>244</sup> RS **831.10**

<sup>245</sup> RS **830.1**

<sup>246</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>247</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 447 455; FF **1985** I 17).

<sup>248</sup> RS **831.10**

<sup>249</sup> Introdotta dal n. I 5 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

<sup>250</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 685 700; FF **2001** 4435).

<sup>251</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>252</sup> tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72<sup>253</sup> nella loro versione aggiornata<sup>254</sup>;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001<sup>255</sup> di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata<sup>256</sup>.

## Parte quinta:<sup>257</sup> Disposizioni finali e transitorie

### Art. 81<sup>258</sup>

#### Art. 82 Modificazione della legge sull'AVS

La legge sull'AVS<sup>259</sup> è modificata come segue:

*Art. 9 cpv. 2 lett. d periodo* <sup>260</sup>

...

*Art. 18 cpv. 1 periodo 2 (nuovo)* <sup>261</sup>

...

*Art. 20 cpv. 3* <sup>262</sup>

...

<sup>252</sup> **RS 0.142.112.681**

<sup>253</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

<sup>254</sup> **RS 0.831.109.268.1/.11**

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

<sup>255</sup> **RS 0.632.31; FF 2001 4499**

<sup>256</sup> **RS 0.831.106.1/.11**

<sup>257</sup> Originaria parte quarta.

<sup>258</sup> Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (**RS 830.1**).

<sup>259</sup> **RS 831.10**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

<sup>260</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

<sup>261</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

<sup>262</sup> Questa disp. è ora abrogata.

*Art. 21 cpv. 3 (nuovo)*<sup>263</sup>

...

*Art. 22 cpv. 1 e 3 periodo 2*<sup>264</sup>

...

*Art. 24<sup>bis</sup> (nuovo)*<sup>265</sup>

...

*Art. 25 cpv. 2 periodo 3*<sup>266</sup>

...

*Art. 26 cpv. 2 periodo 3*<sup>267</sup>

...

*Art. 28<sup>bis</sup>*<sup>268</sup> (nuovo)

...

*Art. 33<sup>bis</sup> (nuovo)*

...

*Art. 85 cpv. 1 periodo 3 (nuovo) e 2*<sup>269</sup>

...

**Art. 83**            Modificazione di altre leggi federali

1 ...<sup>270</sup>

2 ...<sup>271</sup>

<sup>263</sup> Questa disp. è ora abrogata.

<sup>264</sup> Questa disp. è ora abrogata.

<sup>265</sup> Questa disp. è ora abrogata.

<sup>266</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

<sup>267</sup> Questa disp. è ora abrogata.

<sup>268</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

<sup>269</sup> Questa disp. è ora abrogata.

<sup>270</sup> Abrogato dal n. 14 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU **1995** 1227; FF **1991** III 1).

<sup>271</sup> Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU **1987** 447; FF **1985** I 17).

**Art. 84**<sup>272</sup>**Art. 85**            Disposizione transitoria

<sup>1</sup> Le persone già invalide prima dell'entrata in vigore della presente legge sono legittimate alle prestazioni conformemente a questa. A tale scopo, è ammesso che l'invalidità si sia manifestata al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> e <sup>3</sup> ...<sup>273</sup>

**Art. 86**            Entrata in vigore ed esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore. Esso è autorizzato a prendere tutte le misure per l'attuazione tempestiva dell'assicurazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le necessarie disposizioni.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1960<sup>274</sup>

Art. 27 cpv. 1 e 2, 53 a 59, 60 cpv. 2, 62, 64, 66,67 cpv. 1, 81, 84: 15 ottobre 1959<sup>275</sup>

**Disposizioni finali della modificazione del 24 giugno 1977**<sup>276</sup>  
**(9ª revisione dell'AVS)**

**a.** ...

**b. Adeguamento del supplemento al reddito annuo medio**

Per le rendite in corso, il supplemento al reddito annuo medio giusta l'articolo 36 capoverso <sup>3</sup><sup>277</sup> della LAI continua ad essere assegnato anche se cambiano il genere della rendita e le basi di calcolo.

**c.** ...

**d.** ...

<sup>1</sup> ...

<sup>2</sup> Le rendite semplici straordinarie d'invalidità, senza limiti di reddito, già in corso a favore di donne sposate o divorziate, continuano a essere assegnate, alle stesse condizioni, anche dopo l'entrata in vigore della nona revisione della LAVS.

<sup>272</sup> Abrogato dal n. II 410 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU **1991** 362; FF **1988** II 1149).

<sup>273</sup> Abrogati dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU **1987** 447; FF **1985** I 17).

<sup>274</sup> DCF del 28 set. 1959 (RU **1959** 871).

<sup>275</sup> DCF del 28 set. 1959 (RU **1959** 871).

<sup>276</sup> RU **1978** 391 n. III 2; FF **1976** III 1

<sup>277</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

### **e. Responsabilità dell'assicurazione e regresso nei confronti dei terzi responsabili**

L'articolo 11 LAI e gli articoli 72–75 LPGA<sup>278</sup> si applicano ai casi in cui l'evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.<sup>279</sup>

### **f. Abrogazione di precedenti disposizioni transitorie**

Le disposizioni transitorie riguardanti l'assicurazione per l'invalidità, contemplate nella legge federale del 30 giugno 1972<sup>280</sup> sull'ottava revisione dell'AVS (capo VIII/2), sono abrogate.

## **Disposizioni finali della modificazione del 9 ottobre 1986<sup>281</sup> (2<sup>a</sup> revisione dell'AI)**

<sup>1</sup> Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite d'invalidità in corso, con le restrizioni seguenti.

<sup>2</sup> Le rendite assegnate in base a un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute (art. 41 LAI) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Se la revisione rileva un grado d'invalidità del  $33 \frac{1}{3}$  per cento almeno, l'importo della rendita in corso è mantenuto fintanto che siano adempiuti i presupposti per i casi di rigore.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo diritto per gli assicurati all'estero.

## **Disposizioni finali della modificazione del 22 marzo 1991<sup>282</sup>**

<sup>1</sup> I Cantoni devono attuare la nuova organizzazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> I decreti cantonali e gli accordi intercantonali relativi alla riorganizzazione vanno sottoposti per approvazione alla Confederazione, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>278</sup> RS 830.1

<sup>279</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>280</sup> RU 1972 2314

<sup>281</sup> RU 1987 447 n. III, FF 1985 I 17

<sup>282</sup> RU 1991 2377 n. III; FF 1988 II 1149

### **Disposizioni finali della modificazione del 7 ottobre 1994<sup>283</sup> (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS)**

<sup>1</sup> Le lettere c capoversi 1-9, f capoverso 2 e g capoverso 1 delle disposizioni transitorie relative alla legge sull'AVS<sup>284</sup> si applicano per analogia.

<sup>2</sup> ...

<sup>3</sup> L'articolo 9 capoverso 3 si applica anche ai casi assicurativi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Nondimeno, il diritto ai provvedimenti d'integrazione sorge soltanto con l'entrata in vigore della revisione.

<sup>4</sup> Le disposizioni transitorie dell'articolo 18 capoverso 2 della legge sull'AVS si applicano per analogia.

### **Disposizione finale della modificazione del 23 giugno 2000<sup>285</sup>**

<sup>1</sup> I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all'entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.<sup>286</sup>

<sup>2</sup> I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restarlo finché adempiono le condizioni d'assicurazione.<sup>287</sup>

<sup>3</sup> Le persone che, al momento della nascita del diritto alla rendita, sono sottoposte all'assicurazione facoltativa hanno diritto a una rendita d'invalidità anche se non spettasse loro una rendita conformemente all'articolo 6 capoverso 1<sup>bis</sup>.

<sup>4</sup> Le persone che non avevano diritto alla rendita poiché non erano assicurate al momento dell'insorgenza dell'invalidità possono sollecitare un riesame del loro diritto in base alle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore della presente disposizione.

<sup>5</sup> Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero invalidi continuano a esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

<sup>283</sup> RU 1996 n. II 1 2466; FF 1990 II 1

<sup>284</sup> RS 831.10

<sup>285</sup> RU 2000 2677 all. n.1; FF 1999 4303

<sup>286</sup> In vigore dal 1° apr. 2000.

<sup>287</sup> In vigore dal 1° apr. 2000.

**Disposizioni finali della modificazione del 14 dicembre 2001**<sup>288</sup>

<sup>1</sup> Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001<sup>289</sup> di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

<sup>2</sup> Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001 a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

<sup>288</sup> RU 2002 688; FF 2001 4435

<sup>289</sup> RS 0.632.31; FF 2001 4499